

Il signor dr. Ernesto Meyer, di Reisiswil (Berna) e il signor dr. Paolo Graf, di Zurigo, fin qui periti tecnici di II^a classe a titolo provvisorio presso l'Ufficio federale della proprietà intellettuale, sono nominati a titolo definitivo.

NOMINE

(Del 25 maggio 1926).

Il signor F. Bäschlin, professore di geodesia e di topografia e preside della scuola del genio civile del Politecnico federale, a Zurigo, è nominato membro della commissione federale di maturità, in sostituzione del signor prof. dr. M. Grossmann, dimissionario.

Il signor Federico Stierlin, di Berna, avvocato a Muri (Berna), è nominato segretario del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Publicazioni dei Dipartimenti e d'altre Amministrazioni della Confederazione

Estrazione di obbligazioni del III° prestito federale della mobilitazione al 4 ¹/₂ 0/0 del 1915.

L'estrazione delle obbligazioni del III° prestito federale della mobilitazione, al 4 ¹/₂ %, del 1915, rimborsabili il 30 settembre 1926 si farà mercoledì, 30 giugno 1926, alle 9 antim., nella stanza n° 7¹ del palazzo d'amministrazione del Dipartimento federale delle finanze in Berna.

Berna, 27 maggio 1926.

Il Dipartimento federale delle finanze,
Servizi di cassa e contabilità.

CIRCOLARE N. 19.

Oggetto:
Comunicazioni
alle Autorità militari.

Losanna, 23 aprile 1926.

IL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO

alle

**Autorità cantonali di vigilanza in tema di esecuzioni e fallimenti,
per esse e per comunicazione agli Uffici di esecuzione e dei fallimenti.**

Egregi signori,

Ad istanza del Dipartimento militare federale abbiamo l'onore di farvi osservare che la nuova ordinanza del Consiglio federale 7 dicembre 1925 sui Controlli militari (RU 1925 p. 769 e seg.), entrata in vigore il 1° gennaio 1926, determina in modo più completo che per il passato e sotto comminatoria di sanzioni disciplinari i doveri degli Uffici E. F. concernenti le comunicazioni da farsi alle Autorità militari.

Essa dispone:

Art. 79 al. 1°.

Gli Uffici delle esecuzioni e dei fallimenti notificheranno alle autorità militari cantonali, entro il termine d'un mese, indicando i dati personali dell'interessato, tutti i casi di pignoramento infruttuoso o di fallimento d'ufficiali, di sottufficiali e, se sono nell'attiva, di soldati di cavalleria.

Art. 88.

I funzionari cantonali e comunali che non si conformano alle disposizioni della presente ordinanza, che li concernono, saranno denunciati alla loro autorità superiore per essere da essa puniti; sono inoltre responsabili dei danni cagionati da loro colpa.

Vi preghiamo di vegliare a che gli Uffici E. F. si conformino strettamente a queste prescrizioni e, eventualmente, di agire in via disciplinare contro i trasgressori.

Richiamiamo inoltre la vostra attenzione sulla risoluzione 23 corr., colla quale il Tribunale federale ha abrogato l'art. 91 del Regolamento 13 luglio 1911 sull'amministrazione degli Uffici dei fallimenti, la cui disposizione aveva perduto ogni portata pratica a seguito dell'adozione delle nuove norme suindicate.

Coi sensi del massimo ossequio.

In nome del Tribunale federale svizzero,

Il Presidente:

TH. WEISS.

Il Cancelliere:

ZIEGLER.

Domanda di autorizzazione per la costituzione di pegno di una società ferroviaria.

Per procurarsi nuovi mezzi la *Ferrovia del Bernina, S. A.*, chiede che le si conceda di portare da fr. 3.500.000 a fr. 4.000.000 l'ipoteca di 1° grado gravante sulla sua linea ferroviaria San Maurizio-confine svizzero-italiano, della lunghezza di circa 57 km., con tutti i suoi accessori ed il materiale spettante all'esercizio, a' sensi dell'art. 9 della legge federale del 25 settembre 1917, concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese. L'aumento è stato riservato espressamente all'atto dell'emissione dei due prestiti ipotecari di fr. 3.500.000 e di fr. 5.000.000 del 1924.

A norma delle prescrizioni di legge si pubblica con la presente la domanda di autorizzazione per la costituzione del pegno e si fissa al 10 giugno 1926 il termine entro il quale devono essere presentate per iscritto al Dipartimento federale delle ferrovie in Berna le eventuali opposizioni.

Berna, 21 maggio 1926.

Il Segretario del Dipartimento federale delle ferrovie:

KELLER.

Eleggibilità ad un ufficio forestale superiore.

In conformità dell'art. 4 del decreto del Consiglio federale del 22 novembre 1919, concernente l'eleggibilità dei funzionari forestali superiori e visto l'esito dell'esame di Stato teorico sostenuto, i seguenti candidati sono stati ammessi dal Dipartimento sottoscritto all'esame forestale pratico:

Custer Alfredo, di Altstätten (San Gallo),
Eugster Ernesto, di Speicher (Appenzello Esterno),
Janett Andrea, di Schleins (Grigioni),
Sartorius Pietro, di Basilea.

Berna, 20 maggio 1926.

Il Dipartimento federale dell'interno.

Biglietti di banca.

In principio di quest'anno venne prolungato fino al 30 giugno 1926 il termine per il ritiro dei buoni della Cassa federale (biglietti azzurri) che erano stati emessi nel 1914 in tagli da 5, 10 e 20 franchi. Si provvede a dare sufficiente notorietà a questo provvedimento pubblicando un avviso negli organi ufficiali della Confederazione e dei Cantoni e nella parte dei giornali quotidiani riservata al testo, così che c'era ragione di supporre che i buoni che si trovavano ancora in possesso della popolazione sarebbero stati presentati in gran numero. Questa previsione non si è avverata. Solo 688 buoni, in maggioranza da 5 franchi, sono stati mandati per il rimborso. 7064 buoni, dell'importo complessivo di fr. 51.360 sono tuttora in possesso della popolazione e perderanno il loro valore entro il 30 giugno 1926 se non saranno mandati alla Cassa federale a Berna per il rimborso.

Il Dipartimento federale delle finanze.

Riapertura dell'Ufficio doganale di San Maurizio.

L'ufficio doganale per i bagagli a San Maurizio (Engadina) sarà aperto durante la prossima stagione estiva dal 20 giugno al 10 settembre 1926.

Durante questo periodo gli invii di effetti di viaggiatori, di corredi, di oggetti provenienti da traslochi o da eredità, destinati a San Maurizio, possono essere spediti in transito a detta stazione destinataria.

Berna, 22 maggio 1926.

La Direzione generale delle dogane:
Gassmann.